

SRD04 - Azione A

Presentata notifica semplificata per prosieguo regime 4.4.3 “Salvaguardia, miglioramento e ripristino della biodiversità” PSR14-20; ritirata, su suggerimento della Commissione, non essendoci variazioni rispetto alla Decisione C(2017)7333 del 8.11.2017 della Commissione Europea inerente l'operazione 4.4.3. del PSR – SA.48575(2017/N).

Si conferma pertanto che anche gli interventi SRD04 azione A non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art.107, par.1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles

Inviato per posta elettronica a :
giuliano.bertello@regione.piemonte.it
p.ammassari@politicheagricole.it
info.politicheeuropee@pec.governo.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 14.11.2017
Prot. 10271
(data e numero di protocollo)

Posizione :

Oggetto: Aiuti di Stato SA.48575 (2017/N) – "Operazione 4.4.3 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte : salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità".

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE PIEMONTE

TORINO

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Direzioni Generali Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2017) 7333 dell'8/11/2017 con la quale la Commissione europea ritiene che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea .

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 9/11/2017, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

P. Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese

Red. : G. Piscopo/amk



COMMISSIONE EUROPEA

SECRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 9.11.2017

SG-Greffe(2017) D/ 17151

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (8.11.2017)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.




Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : C(2017) 7333 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.11.2017
C (2017) 7333 final

**Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Piemonte)
SA.48575 (2017/N)
"Operazione 4.4.3 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte:
salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità"**

Signor Ministro,

mi prego informarLa che la Commissione europea ("la Commissione") è giunta alla conclusione che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni che seguono.

PROCEDURA

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 5 luglio 2017, protocollato lo stesso giorno, l'Italia ha notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Con lettera del 9 agosto 2017 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettera ricevuta e protocollata dalla Commissione il 3 ottobre 2017.

DESCRIZIONE DEL REGIME

Titolo

- (3) Operazione 4.4.3 del PSR 2014-2020 del Piemonte: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità.

Obiettivo

- (4) Il regime in oggetto sostiene investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla protezione e all'incremento del potenziale di biodiversità nonché

S.E On. Angelino ALFANO
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE¹ e 2009/147/CE², effettuati dagli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte i cui territori ricadono in siti della Rete Natura 2000.

Descrizione del regime

- (5) Il Programma di sviluppo rurale ("PSR") del Piemonte per il periodo 2014-2020 approvato con decisione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione, comprende l'operazione 4.4.3 relativa a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità. Il contenuto della sottomisura 4.4.3 è identico a quello del regime in oggetto.
- (6) Come indicato nel PSR 2014-2020 del Piemonte, gli interventi ammissibili per la sottomisura 4.4.3 sono gli investimenti finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - (a) ripristino di ecosistemi di elevato valore per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici;
 - (b) costituzione, protezione, recupero e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali e di aree umide, opportunamente associati a biotopi capaci di fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione. Particolare attenzione deve essere riservata alle specie e agli habitat di cui alla direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e alle liste rosse locali, dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e dell'Unione europea;
 - (c) acquisto di terreni per realizzare gli investimenti suddetti nei limiti del 10% del contributo concesso.
- (7) Considerato che la misura in oggetto è destinata a finanziare attività di salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità delle zone protette, secondo le autorità italiane questo regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La notifica è stata presentata al solo scopo di rafforzare la certezza giuridica.

Base giuridica

- (8) PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020.
- (9) *Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015.*

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Bilancio

- (10) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è di 3 000 000 EUR. L'autorità che concede gli aiuti è la Direzione ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte.

Beneficiari

- (11) I beneficiari sono i soggetti gestori delle aree protette della Regione Piemonte. La Regione Piemonte, in conformità alla direttiva 92/43/CEE³ e alla direttiva 2009/147/CE⁴ attinenti alla Rete Natura 2000, ha adottato la legge regionale 19/2009 del 29 giugno 2009 sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che ha istituito la rete ecologica regionale della quale fa parte il sistema regionale delle aree protette (parchi e riserve naturali) ed i siti della Rete Natura 2000 ed ha individuato appositi Enti strumentali regionali di diritto pubblico denominati "Enti di gestione delle Aree protette", in qualità di soggetti gestori delle aree protette regionali. La legge regionale medesima ha individuato inoltre le modalità di delega, mediante specifiche convenzioni, della gestione dei siti della rete Natura 2000 attribuendola agli Enti di gestione delle aree naturali protette.
- (12) Dato che secondo l'articolo 22 della legge regionale 19/2009, gli organi di gestione possono svolgere determinate attività economiche, la loro contabilità è soggetta a norme di separazione dei conti, in modo da determinare quali siano le loro attività economiche e non economiche.

L'aiuto

Forma

- (13) Si tratta di un aiuto diretto.

Durata

- (14) Il regime è applicabile fino al 31 dicembre 2023.

Intensità

- (15) Il tasso massimo è pari al 100% dei costi ammissibili.

Cumulo

- (16) L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi con la stessa finalità.

³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁴ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

VALUTAZIONE

Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (17) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (18) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) il vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (19) Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è "un'impresa". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento⁵. La classificazione di una particolare entità come impresa dipende quindi interamente dalla natura delle sue attività.
- (20) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non si applica se lo Stato agisce "esercitando il potere d'imperio"⁶ o se le entità pubbliche agiscono "in veste di pubblica autorità"⁷. Si ritiene che un'entità agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione sia un compito che rientra nelle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta⁸. In generale, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che fanno parte intrinsecamente delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato non costituiscono attività economiche.
- (21) Nel caso di specie i beneficiari sono i soggetti gestori delle aree protette della Regione Piemonte che rivestono un ruolo di autorità pubblica nelle zone interessate. In particolare, la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità sono compiti che spettano ai poteri pubblici, che sono delegati per legge ai beneficiari. Non si tratta, quindi, di imprese che esercitano attività

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punti 7 e 8.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 1988, Bodson, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, punto 18.

⁸ Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30, e la sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, Call & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punti 22 e 23.

economiche, ma piuttosto dell'esercizio di poteri pubblici⁹. L'attività in questione si collega a funzioni essenziali dello Stato per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta¹⁰. A questo proposito, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato (cosa che non si verifica nel caso in esame), le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative degli enti pubblici e che sono svolte dallo Stato (nel caso di specie, da enti cui tali prerogative sono state delegate nell'ambito dell'esercizio dei poteri pubblici) non costituiscono attività economiche. Il regime costituisce un trasferimento di fondi tra i diversi livelli di governo. Gli organi di gestione ricevono tali trasferimenti per il finanziamento parziale delle funzioni che rientrano nell'ambito della loro missione di servizio pubblico, consistente nella salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità delle zone protette. La separazione contabile cui sono soggetti gli organismi di gestione in merito alle loro attività economiche e non economiche consente di escludere che la misura in questione non sia a beneficio di una o più attività economiche.

- (22) Anche se i progetti in questione possono contribuire a uno sviluppo positivo delle strutture agricole e di silvicoltura, essi non sono esclusivamente progettati per tali settori, ma vanno a beneficio di tutti i potenziali utenti. Il loro obiettivo è il miglioramento della biodiversità delle aree naturali protette.
- (23) I vantaggi potenziali per i singoli devono essere considerati nel contesto generale delle misure. Tali vantaggi sono selettivi in quanto i progetti in questione non sono incentrati sulle singole imprese. Di conseguenza i possibili vantaggi per le imprese individuali devono essere considerati accessori.
- (24) Sulla base delle argomentazioni che precedono, si può concludere che i progetti finanziati sono stati definiti nell'interesse generale, esercitando il potere d'imperio e non sono destinati a uno sfruttamento commerciale. Poiché qualsiasi uso commerciale potenziale è accessorio e aperto a tutti i proprietari, il regime non conferisce quindi un vantaggio a talune imprese in particolare.
- (25) Sulla base di quanto precede, si può concludere che il regime costituisce essenzialmente un trasferimento finanziario tra i poteri pubblici e si iscrive in una delle funzioni di loro competenza nell'esercizio della missione di servizio pubblico. Ne consegue che il regime di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

CONCLUSIONE

La Commissione ha quindi deciso che il regime in causa non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto professionale in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, *Compass/Datenbank*, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, punto 40.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, *SAT/Eurocontrol*, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30.

a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Qualora la Commissione non riceva alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetti la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto professionale, si prega di indicare di quali informazioni si tratta nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione.

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004¹¹ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione



¹¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).